



**REGIONE LAZIO**

***Assessorato Formazione, Ricerca, Scuola, Università e Turismo***

**Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione**

**Scuola e Università, Diritto allo Studio**

**Adozione di UCS (Unità di Costo Standard) nel quadro  
delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo  
di cui all'art. 67.1 (b) regolamento UE 1303/2013 da applicare ad attività di formazione  
continua**

**ALLEGATO E**

## RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria);
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF\_14-0017;
- POR FSE 2007-2013 Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione della Regione Lazio, approvato con Decisione della Commissione Europea C (2007) n. 5769 del 21.11.07;
- Determinazione Dirigenziale n. B06163 del 17/09/2012 "Direttiva Regionale per lo svolgimento, la rendicontazione e il controllo delle attività cofinanziate con il Fondo Sociale Europeo e altri Fondi" e relativi Allegati A e B;
- Determinazione G07944 del 30/05/2014 allegato H "Adozione di UCS (Unità di costo standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 11.3 (b) (i) (ii) regolamento CE 1081/2006 modificato dal regolamento (CE) 396/2009, da applicare ad attività di formazione continua;
- Determinazione G01923 del 26/02/2015 allegato H "Adozione di UCS (Unità di costo standard) nel quadro delle opzioni di semplificazione per la rendicontazione dei costi al Fondo Sociale Europeo di cui all'art. 11.3 (b) (i) (ii) regolamento CE 1081/2006 modificato dal regolamento (CE) 396/2009, da applicare ad attività di formazione continua".

## PREMESSA

Il presente documento si pone l'obiettivo di dare continuità alle esperienze di semplificazione dei costi già attuate dall'Autorità di Gestione nel periodo di programmazione 2007/2013 nell'ambito, in particolare, dell'Asse "I" – *Adattabilità*, al fine di definire metodologia e parametri da utilizzarsi come Unità di Costo Standard relative all'attuazione di interventi di formazione continua a valere sul POR FSE Lazio 2014/2020.

I parametri di Costo Standard vengono impiegati sia per la determinazione del contributo a preventivo, in relazione all'attività progettata, sia per la definizione del contributo riconoscibile a consuntivo, in relazione all'attività effettivamente realizzata. Pertanto, la sovvenzione da erogare ai beneficiari è calcolata, in misura proporzionale, sulla base delle attività quantificate e non sui costi effettivamente sostenuti.

Come noto, l'adozione del costo standard, ai fini della determinazione della sovvenzione pubblica, comporta la semplificazione delle procedure di gestione e controllo, in quanto i pagamenti effettuati dai beneficiari non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese: è sufficiente dare prova del corretto svolgimento dell'operazione o del raggiungimento dei risultati, secondo quanto anticipatamente stabilito nell'Avviso e nei dispositivi di attuazione.

Il presente atto, quindi, che accompagna, l'Avviso Pubblico "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua", assume a riferimento la metodologia di adozione di UCS (Unità di Costo Standard) da applicare ad attività di formazione continua nell'ambito della

programmazione FSE 2007/2013 (approvata con Determinazione G01923 del 26/02/2015 di approvazione, per l'annualità 2015, dell'Avviso), in quanto le metodologie di calcolo, adottate nel documento citato, risultano attuali e garantiscono l'efficienza e l'efficacia richiesta dalla nuova programmazione, permettendo di consolidare il processo di semplificazione nella gestione ed attuazione del Programma Operativo.

Il processo di semplificazione delle procedure per la gestione delle operazioni finanziate dal FSE nel precedente periodo di programmazione risulta essere coerente con la normativa comunitaria per il periodo di programmazione 2014/2020 ed in particolare con quanto previsto dall'art. 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 "Forme di sovvenzioni e assistenza rimborsabile".

La metodologia approvata con la predetta determinazione G01923, che ha accompagnato la pubblicazione dell'edizione del 2015 dell'Avviso Pubblico "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua", era basata sull'analisi storica dei dati relativi ai costi rendicontati e descriveva le modalità di applicazione delle UCS per la realizzazione degli interventi di formazione continua e giustificava l'adozione di parametri standard attraverso un'analisi storica dei costi di attività di formazione continua realizzate nel triennio 2010-2012 dalla Provincia di Roma, in qualità di Organismo Intermedio del POR.

Il documento attuale si pone, quindi, in continuità con quanto già approvato nell'ambito nella precedente programmazione in riferimento ad interventi analoghi e conferma, al contempo, l'esito del processo di verifica e convalida effettuato in relazione alla disciplina UE in materia di Aiuti di Stato alla formazione, al fine di garantire un'applicazione delle UCS corretta rispetto alle voci di costo ammissibili a contributo pubblico definite dall'art. 31 del Regolamento (UE) n. 651/2014 (regolamento generale di esenzione per categoria).

Il documento riporta gli elementi metodologici di riferimento per l'individuazione del costo standard, i dati esaminati, i risultati, la modalità di determinazione del contributo pubblico e gli elementi di verifica di coerenza ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 succitato. Pertanto, al fine di rendere immediatamente disponibile metodologia e esiti dell'indagine storica, il presente documento ricalca la struttura di quello adottato nel 2015 e riporta dapprima i riferimenti regolamentari in materia di UCS; quindi, attraverso un'analisi storica dei costi di attività di formazione continua, individua i criteri ed i parametri per il riconoscimento e rimborso di tali spese senza l'acquisizione di analitici giustificativi di spesa, nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dal Reg. (UE) n. 1303/2013 (i.e.: unità di costo standard - di seguito UCS - e somme forfetarie) assunte dall'Autorità di Gestione, sulla base di un metodo di calcolo *giusto, equo, verificabile*, definito in anticipo, conformemente a quanto stabilito all'art. 67.5, lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013.

La base dati utilizzata per le analisi è depositata presso la Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione Scuola e Università, Diritto allo Studio - Area Programmazione dell'Offerta Formativa e di Orientamento ed è consultabile in formato elettronico.

## **1. ELEMENTI METODOLOGICI DI RIFERIMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL COSTO STANDARD**

Con l'intento di consolidare l'adozione di modalità di semplificazione dei costi anche nella programmazione 2014/2020, il presente documento prende come base di riferimento il risultato di una analisi storica dei costi finalizzata ad individuare parametri per il riconoscimento dei costi di attività di formazione continua realizzate nel triennio 2010-2012 dalla Provincia di Roma, Organismo Intermedio del POR FSE Lazio 2007/2013, nell'ambito del PET 2008-2010 e del PET 2011-2013 a valere sull'asse I – Adattabilità, in quanto tale metodologia di individuazione dei parametri di costo risulta essere coerente con la normativa UE vigente, rientrando tali interventi nell'ambito di forme sovvenzioni e assistenza rimborsabile, così come definito dal Regolamento (UE) n. 1303/2013. La scelta di utilizzare i dati di progetti gestiti dalla Provincia si era giustificata per due ordini di ragioni. La prima risiedeva nel fatto che la Regione Lazio, in sede di programmazione, aveva delegato in maniera significativa le Province, in qualità di Organismi

Intermedi, ad attivare iniziative a valere sull'asse I Adattabilità del POR FSE 2007/2013; la seconda deriva dal fatto che la Provincia di Roma rappresenta in termini finanziari l'Organismo Intermedio più significativo per condurre un'analisi storica dei costi.

L'indagine si è riferita ad attività di formazione continua erogate, in particolare all'interno delle aziende, per gruppi di destinatari compresi tra 6 e 16 individui. I valori che si è ritenuto di prendere come riferimento tengono in considerazione i seguenti fattori:

- si è fatto riferimento al costo certificato che tiene in considerazione le eventuali decurtazioni per effetto delle operazioni di verifica del rendiconto finale delle spese;
- si sono considerati gli allievi che hanno terminato le attività formative;
- il costo certificato non tiene in considerazione il cofinanziamento privato.

## 2. DATI ESAMINATI

In considerazione dell'elevata standardizzazione dei corsi di formazione continua sotto i profili della tipologia, della durata, del numero dei destinatari, si è ritenuto che l'analisi condotta su un campione di progetti cofinanziati dal POR FSE Regione Lazio 2007-2013 a valere sull'Asse I potesse essere utilizzata come base per definire un costo standard anche per la programmazione FSE 2014-2020.

Al fine di individuare parametri di costo standard, sono state selezionate tre tipologie di attività di formazione continua, differenziate sulla base del numero di partecipanti al corso (allievi effettivamente formati).

I costi presi in considerazione nell'analisi storica comprendono la copertura di tutti i costi diretti ed indiretti connessi alla formazione, riconducibili alle diverse Macrocategorie di costo previste (A - Spese Formatori ed altre Risorse umane di diretta imputazione, B - spese per i partecipanti (allievi), C - spese di funzionamento e gestione (costi indiretti) e D - Altre spese (costi diretti non riferiti a risorse umane).

## 3. RISULTATI

I risultati dell'analisi, basati sull'osservazione 55 progetti, ripartiti in base al numero di partecipanti, sono stati i seguenti:

<b>A</b> <b>Partecipanti</b> <b>(dimensione gruppi)</b>	<b>B</b> <b>Numero progetti considerati</b>	<b>C</b> <b>costo ora partecipante medio</b> <b>valore storico (euro)</b>
<b>6-9</b>	6	24,46
<b>10-13</b>	18	21,91
<b>14-16</b>	31	16,99

In considerazione dell'analisi storica di cui sopra, si determinano le seguenti Unità di Costo Standard (UCS) per le attività di formazione continua rivolte a tre tipologie differenziate sulla base del numero dei partecipanti:

*Corso di formazione per 6 - 9 Partecipanti - parametro = € 24/ora/Partecipante;*

*Corso di formazione per 10 - 13 Partecipanti - parametro = € 22/ora/Partecipante;*

*Corso di formazione per 14 - 16 Partecipanti - parametro = € 17/ora/Partecipante.*

## 4. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO

Il costo totale dell'intervento, a preventivo, sarà calcolato applicando il costo unitario standard ora allievo x il numero di ore di corso preventivate x il numero dei partecipanti previsti (ad esempio, per un corso di 100 ore con 12 corsisti, e parametro 22€, il valore della sovvenzione riconosciuta è pari a: 22(€) x 100 (n. ore) x 12 (n. allievi) = €26.400,00).

Analogamente, a conclusione dell'intervento, il costo totale dell'attività realizzata sarà calcolato applicando il costo unitario standard ora allievo x il numero di ore di corso effettivamente realizzate x il numero dei partecipanti ammissibili (che hanno effettivamente frequentato il corso).

Il riconoscimento a consuntivo del costo dell'intervento (al netto di eventuale cofinanziamento privato) è subordinato:

- all'effettiva realizzazione, da parte dell'ente attuatore, dell'intero percorso formativo;
- all'effettiva partecipazione dell'allievo, con certificazione della presenza sull'apposito registro, ad almeno il 70% del totale delle ore di formazione previste dall'operazione;

Nel caso in cui un allievo non raggiunga le percentuali minime di frequenza sopra riportate, per tale allievo non sarà riconosciuto alcun finanziamento.

Analogamente, nel caso in cui il percorso formativo non giunga a termine, non sarà riconosciuto alcun contributo.

La Regione provvederà all'erogazione del costo totale riconosciuto in base alle condizioni sopra specificate, al netto di eventuale cofinanziamento a carico del soggetto beneficiario dell'aiuto.

Nell'ipotesi in cui i proponenti siano organismi formativi, la Regione richiede a questi ultimi di assicurare che le imprese beneficiarie dell'aiuto contribuiscano al finanziamento a loro carico, obbligatorio e/o volontario.

Dal momento che il costo dell'intervento è calcolato in base alle quantità (ore di formazione realizzate e allievi formati), le quantità dichiarate dovranno essere certificate dal soggetto attuatore, giustificate ed archiviate in vista dei controlli previsti dai regolamenti comunitari e dal sistema di gestione e controllo del programma. Le verifiche richiederanno l'esibizione di documenti giustificativi per comprovare le quantità dichiarate dal soggetto attuatore, ossia per attestare che le attività ed i risultati dichiarati sono stati realmente realizzati. Le verifiche pertanto, anche in conformità a quanto previsto dal regolamento UE n.1303/2013, si sposteranno dalla predominanza di verifiche finanziarie, verso aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con particolare importanza ai controlli in loco.

Il contributo concesso, calcolato e rimborsato in base all'applicazione delle UCS, è ritenuto spesa effettivamente sostenuta, al pari dei costi effettivi giustificati da fatture e quietanze di pagamento.

In conseguenza all'adozione del costo unitario standard, ai fini della quantificazione del contributo a consuntivo, i costi sostenuti dal soggetto attuatore per realizzare quanto previsto nel progetto approvato, non devono essere comprovati da documenti giustificativi delle spese; la quantificazione del contributo riconosciuto a consuntivo, è subordinata alla verifica della corretta e coerente attuazione delle attività, e dal raggiungimento dei valori obiettivo previsti dal presente avviso (ore di formazione erogate e numero allievi validi coinvolti).

Tutti i fattori e gli elementi sopra descritti saranno oggetto di un'azione di verifica e controllo da parte dell'Autorità di Gestione, e delle altre Autorità preposte a svolgere le attività di controllo secondo la normativa comunitaria, nazionale e regionale.

## **5. ELEMENTI DI VERIFICA**

Il contributo relativo allo svolgimento delle attività progettuali è determinato sulla base dei costi standard predeterminati e legati alla reale esecuzione dell'attività. Pertanto, a dimostrazione dello svolgimento della stessa attività, il soggetto attuatore dovrà trasmettere un rendiconto che dovrà contenere:

- Una relazione dettagliata dell'attività realizzata;
- Copia dei registri delle presenze debitamente firmati;
- Curricula di tutte le risorse umane impegnate per la realizzazione dell'intervento;
- Ordini di Servizio per il Personale dipendente che sarà, a qualsiasi titolo, impegnato nella realizzazione dell'Intervento;
- Lettere d'incarico/contratti per il personale docente esterno;
- Timesheet delle risorse impiegate sul progetto debitamente firmato;
- Rendicontazione del cofinanziamento;
- In caso di attività oggetto di subcontraenza, copia del contratto.

I rendiconti delle attività trasmessi all'Amministrazione Regionale saranno oggetto di verifica, secondo le procedure previste dal POR FSE 2014-2020 della Regione Lazio.

Considerato che i pagamenti saranno effettuati sulla base della effettiva realizzazione dell'attività di apprendimento, ciascun Soggetto attuatore sarà tenuto a conservare e mettere a disposizione delle competenti Autorità regionali la documentazione prevista dal dispositivo di attuazione (Avviso regionale) anche in vista delle verifiche e degli audit che saranno realizzate in maniera sistematica, in itinere ed ex post.

In particolare, le verifiche di cui all'articolo 125, par. 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, dalla attuale predominanza delle verifiche finanziarie (giustificazione dei costi reali) saranno ri-orientate verso gli aspetti tecnici e fisici delle operazioni, con conseguente maggiore importanza e occorrenza delle verifiche *in loco* ed *in itinere* (cosiddette "a sorpresa"), rispetto alle quali sarà fissata una percentuale di controlli da garantire sul totale delle operazioni finanziate con il ricorso all'opzione di semplificazione.

## **6. VERIFICA DI COERENZA DELLE UCS AI SENSI DEL REGOLAMENTO 651/2014**

Anche per la programmazione FSE 2014/2020 l'AdG intende confermare gli esiti della verifica della coerenza delle voci di costo ammissibili a contributo pubblico utilizzate per la definizione delle UCS approvata con Determinazione G01923 del 26/02/2015 per la precedente programmazione, alla luce di quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

A tal fine, si riporta direttamente - in forma tabellare - quanto disciplinato dall'articolo 31 del regolamento in materia di aiuti di Stato, limitatamente alle voci di costo ammissibili a contributo, in ragione della loro rilevanza ai fini della validazione delle UCS.

<b>Regolamento 651/2014</b> <b>Articolo 31 - Aiuti alla formazione</b>
1. Gli aiuti alla formazione sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato purché soddisfino le condizioni di cui al presente articolo e al capo I.
2. Non sono concessi aiuti per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa nazionale obbligatoria in materia di formazione.
3. Sono ammissibili i seguenti costi: (a) le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione; (b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; (c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione; (d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

L'esito della verifica predetta porta a considerare conformi alla normativa vigente sugli aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 le UCS già adottate dalla Regione Lazio nella programmazione 2007/2013 in considerazione dei seguenti elementi:

- relativamente ai costi del personale docente, le UCS regionali già sono state calcolate prendendo in considerazione esclusivamente le ore di partecipazione alla formazione da parte dei formatori;

- nell'ambito dei costi di esercizio relativi ai formatori, le UCS regionali non contemplano spese inerenti l'alloggio;
- per ciò che attiene il divieto di concedere aiuti per attività formative obbligatorie per le imprese in base alla normativa nazionale in materia di formazione, ammesso che le imprese includano nei loro percorsi formativi moduli rivolti a materie obbligatorie per legge, tali moduli non daranno esito a riconoscimenti di spesa, neanche a titolo di cofinanziamento privato, da parte della Regione per quei progetti le cui imprese proponenti scelgono di avvalersi del regime di aiuti ex Regolamento n. (UE) 651/2014.

## **7. CONCLUSIONI**

Si confermano per le attività di formazione continua da attivare nella programmazione 2014/2020 - fatti salvi eventuali aggiornamenti - le UCS adottate con Determinazione G01923 del 26/02/2015 e che costituivano l'allegato H all'edizione 2015 dell'Avviso "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori".

Si conferma altresì la compatibilità dei costi presi in considerazione per la determinazione delle UCS regionali con la disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 651/2014, segnatamente con l'articolo 31 che disciplina gli "Aiuti alla formazione" e i relativi costi ammissibili al contributo.

Ai fini dell'Avviso "Crescita dell'adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua" a valere sul POR FSE Lazio 2014/2020 i risultati a cui era pervenuta l'analisi condotta precedentemente vengono riconfermati per le attività di formazione continua rivolta alle imprese relativamente alle classi di allievi la cui numerosità è compresa tra 6 e 9 allievi, 10 e 13 allievi e, infine, 14 e 16 allievi, come riepilogato di seguito:

**Corso di formazione per 6 - 9 Partecipanti - parametro = € 24/ora/Partecipante;**  
**Corso di formazione per 10 - 13 Partecipanti - parametro = € 22/ora/Partecipante;**  
**Corso di formazione per 14 - 16 Partecipanti - parametro = € 17/ora/Partecipante.**